



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: Decreto relativo ai nuovi criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni penali e di formazione dei ruoli

Prot. n. 2154/25 U

Catania, - 3 APR. 2025

Al Sig. Presidente del COA

Trasmetto il provvedimento di questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino





TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Osserva:

Le statistiche e gli elementi di valutazione acquisiti in occasione della predisposizione delle tabelle di organizzazione per il quadriennio 2026/2029 hanno evidenziato la necessità di una maggiore riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti e, in particolare, della riduzione o, comunque, del riequilibrio tra le sezioni dei tempi di fissazione della prima udienza dibattimentale, collegiale o monocratica, per i processi senza imputati sottoposti a misura cautelare e non a rischio prescrizione. Pur con l'utilizzo dell'applicativo Giada 2, i tempi intercorrenti tra il rinvio a giudizio e la prima udienza, sono ancora ben diversi e differenziati tra le sezioni;

- per i processi monocratici con citazione diretta, salve le fissazioni ad hoc per processi a rischio prescrizione utilmente trattabili, tra la data del rinvio a giudizio e la data dell'udienza predibattimentale intercorrono
 - **I Penale:** da 16 a 27 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
 - **II Penale:** da 16 a 32 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
 - **III Penale:** circa 8 mesi;
 - **IV Penale:** da 9 a 11 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
- per i processi monocratici con decreto che dispone il giudizio, salve le fissazioni ad hoc per imputati detenuti e processi a rischio prescrizione utilmente trattabili, tra la data del rinvio a giudizio e la data di prima udienza intercorrono
 - **I Penale:** circa 17 mesi;
 - **II Penale:** da 2 a 10 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
 - **III Penale:** da 10 a 11 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
 - **IV Penale:** da 2 a 5 mesi, in relazione al carico di ruolo del giudice;
- per i processi collegiali, tra la data del rinvio a giudizio e la data di prima udienza intercorrono
 - **I Penale:** circa 2 mesi per processi con imputati detenuti;
circa 6 mesi per processi a rischio prescrizione utilmente trattabili;
da 8 a 12 mesi per processi ordinari;
 - **II Penale:** da 2 m 15 g a 4 m per processi con imputati detenuti;

- circa 6 mesi per processi a rischio prescrizione utilmente trattabili;
- da 8 a 12 mesi per processi ordinari;
- o **III Penale:** da 2 m a 2 m 10 g per processi con imputati detenuti;
- circa 6 mesi per processi a rischio prescrizione utilmente trattabili;
- da 8 a 12 mesi per processi ordinari;
- o **IV Penale:** circa 2 mesi per processi con imputati detenuti;
- circa 6 mesi per processi a rischio prescrizione utilmente trattabili;
- da 8 a 12 mesi per processi ordinari.

Pur avuto riguardo alla differente complessità e carico dei processi – monocratici e/o collegiali - assegnati alle diverse sezioni, dai dati statistici emergono le seguenti criticità che danno luogo a ritardi nella definizione di processi assegnati alla Seconda, Terza e Quarta sezione penale dibattimentale:

- un maggior carico di processi monocratici in capo alla seconda sezione;
- un maggior carico di processi collegiali, con imputati sottoposti a misura cautelare, in capo alla Seconda ed alla Quarta sezione e, correlativamente, un minor numero di processi collegiali, con imputati sottoposti a misura cautelare, in capo alla Prima sezione;
- una maggiore esposizione dei giudici della Terza sezione in relazione ai processi per il reato di calunnia nei confronti di magistrati del distretto nisseno.

Preso atto della piena disponibilità manifestata e formalizzata dai magistrati della Prima sezione penale di prendere in carico talune ulteriori tipologie di reati si impone, è stata attuata nelle tabelle di organizzazione per il quadriennio 2026/2029, una modifica delle competenze tabellari sezionali che consenta la riduzione dei tempi di trattazione tra le sezioni dibattimentali ed il riequilibrio, tra queste ultime, dei tempi intercorrenti tra il rinvio a giudizio e la prima udienza.

Nelle more della approvazione delle nuove tabelle per il Tribunale di Catania e della conseguente esecutività delle stesse, al fine di anticipare l'efficacia della nuova ripartizione tabellare dei reati tra le sezioni dibattimentali evitando che i tempi di fissazione, prima citati, si dilatino ancora di più ed aumenti il segnalato divario tra le sezioni dibattimentali, appare opportuno apportare anche alle tabelle attualmente in vigore (e che lo saranno sino all'approvazione delle tabelle per il quadriennio 2026-2029) una identica variazione, come sottoindicato.

Settore Collegiale

Nel settore collegiale allo squilibrio quantitativo relativo alle pendenze e alle sopravvenienze, che risultano essere nettamente inferiori presso la III sezione penale (- 90% circa rispetto alla I sezione; - 115% circa rispetto alla III sezione; - 73% circa rispetto alla IV sezione), corrisponde un carico qualitativo in realtà decisamente gravoso in capo alla suddetta III sezione penale cui compete la trattazione di processi particolarmente impegnativi per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Di contro, però, la delicata competenza in tema di violenza di genere e domestica è ripartita tra la II e IV sezione penale che si occupano, tra l'altro, rispettivamente anche dei delitti di estorsione aggravata e di rapina aggravata.

La I sezione penale è, invece, principalmente competente in ordine ai delitti in materia fallimentare (ora previsti dal Codice della Crisi d'Impresa).

Ne consegue che il maggior carico di imputati in stato di detenzione grava sulla II e sulla IV sezione penale.

Per tale motivo appare opportuno ripartire il carico dei processi in ordine ai delitti di rapina aggravata (**35 processi nel primo e 44 processi nel secondo degli anni presi in considerazione**) ed estorsione aggravata (**22 processi nel primo e 35 processi nel secondo degli anni presi in considerazione**), i cui imputati sono sovente in stato di detenzione, in misura pari al 50% per ciascuna, tra la I sezione penale e la II e IV sezione penale (ognuna in relazione alle proprie competenze come sopra esposte).

Settore Monocratico

Nel settore monocratico si rilevano, soprattutto con riferimento ai ruoli assegnati a ciascun giudice togato, delle difformità, sia di ordine quantitativo che qualitativo, che rendono necessaria l'adozione di criteri tabellari diversi da quelli contenuti nelle tabelle adottate per il triennio 2020/2022.

Risulta, invero, particolarmente consistente il numero dei processi a citazione diretta, ex art. 550 c.p.p., per i reati previsti dagli artt. 570 e 570 bis c.p. che vengono assegnati in via esclusiva alla II sezione penale (**407 processi nel periodo 1.7.2022/30.6.2023; 505 processi nel periodo 1.7.2023/30.6.2024**), pur non essendo direttamente riconducibili nel novero dei processi in tema di violenza di genere e domestica, rientranti nella competenza delle sole sezioni II e IV, in assenza di profili di offensività per l'incolumità delle persone offese.

La distribuzione di tali processi a rotazione tra tutte le sezioni penali (in misura pari a circa 126 processi annui per ciascuna sezione sulla base del dato più consistente relativo al secondo degli anni presi in considerazione) costituisce una soluzione da praticare ai fini di un riequilibrio dei carichi di lavoro relativi ai processi di cui all'art. 550 c.p.p. tra le quattro sezioni penali, giacchè sulla II sezione grava il maggior numero di processi monocratici (134% circa in più rispetto alla III sezione ed il 126% in più rispetto alla IV sezione, mentre il minor numero di processi rispetto alla I sezione è riconducibile alla competenza di quest'ultima sezione in ordine ai delitti contro il patrimonio tra cui rientrano i furti di energia elettrica divenuti procedibili a querela di parte, per effetto della riforma cd. Cartabia, ove non contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, con conseguente intervenuta pronuncia di numerose sentenze di non doversi procedere e di assoluzione per mancanza della necessaria condizione di procedibilità in relazione a processi già pendenti per effetto della precedente esclusiva attribuzione o sopravvenuti dopo l'introduzione del criterio tabellare di assegnazione a rotazione).

Allo stesso tempo, però, si rileva che sui ruoli monocratici dei giudici togati della III sezione penale pendono quasi esclusivamente processi per reati di competenza Gip/Gup. Tra di essi rientrano i processi per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. (**34 nel primo e 44 nel secondo degli anni presi in considerazione**) nel cui novero

sono compresi quelli riguardanti magistrati in servizio presso il distretto di Caltanissetta attratti alla competenza del giudice monocratico etneo, ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Al fine di evitare che in relazione a tali processi, per i quali non è prevista una specializzazione, si generi di fatto una esclusività nella loro assegnazione a giudici monocratici previamente individuabili - soprattutto con riferimento a quelli appena menzionati riguardanti magistrati in relazione ai quali si creerebbe un nesso personalizzato tra i suddetti giudici monocratici ed il distretto giudiziario di Caltanissetta -, appare necessario che detti reati, aventi quale parte offesa magistrati, vengano assegnati a rotazione tra tutte le sezioni penali che, tenendo in considerazione il dato più consistente relativo al periodo 1.7.2023 – 30.6.2024, riceverebbero, ciascuna, un numero minimo di processi di tal genere. Si consideri che, ripartendoli tra tutte le sezioni, ciascuna di esse riceverebbe ogni anno il numero, già esiguo di circa 11 processi per il reato di calunnia; ancora inferiore sarebbe il numero di processi per il reato di calunnia aventi quale parte offesa un magistrato.

Inoltre, avuto riguardo alle modifiche intervenute nella legislazione penale, si impone un aggiornamento delle tabelle di ripartizione delle fattispecie di reato tra le sezioni, depurate delle fattispecie non più costituenti reato o con la indicazione della nuova norma che ha sostituito la precedente.

Si riportano, di seguito, le tabelle in questione nella formulazione revisionata, con in corsivo ed in grassetto le parti oggetto di variazione.

Criteria di distribuzione degli affari tra le sezioni penali e di formazione dei ruoli

1. REATI

Prima sezione penale

- delitti previsti dagli artt.241-313 c.p. ad eccezione di quelli di competenza della Corte di Assise;
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt.4232-452 c.p.) ;
- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) ;
- delitti previsti dagli artt. 640, 640 bis c.p.;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) ;
- delitti di cui agli art. 590 e 590 da bis a sexies c.p. (lesioni personali colpose)
- delitti previsti dagli artt 2621, 2628, 2629, 2637 cod.civ., nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- delitti previsti dagli artt. 216, 223, 234 R.D. 16.03.1942 n.267 in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- reati finanziari previsti dal D.L. 74/2000
- violazione alle norme del codice della navigazione;
- delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 c.p.) limitatamente a quelli da trattare con rito monocratico ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;

- *il 50% dei delitti di estorsione aggravata che verranno assegnati, in ragione di un fascicolo per ciascuna, a I e II sezione penale;*
- *il 50% per il delitto di rapina aggravata che verranno assegnati in ragione di un fascicolo per ciascuna, a I e IV sezione penale;*
- reati contravvenzionali previsti dal codice penale;
- reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 ter c.p.

Seconda sezione penale

- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt.385-391 c.p.);
- delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni (artt. 392, 393 c.p.);
- delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.);
- delitti contro il matrimonio (artt. 556-563 c.p.);
- delitti contro la morale familiare (artt. 564-565 c.p.);
- delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569 c.p.);
- delitti contro l'assistenza familiare (**artt. 571, 573, 574, 574 bis c.p.**);
- delitti di cui all'art. 572 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt.575-593 c.p.) ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.);
- delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
- delitti di cui all'art. 612 bis c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quinquies c.p.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis c.p.);
- delitti contro il patrimonio (art. 624-649 c.p.) da trattare con il rito collegiale ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione *e del 50% di quelli per il delitto di estorsione aggravata che verranno assegnati, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra I e II sezione penale;*
- reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e III sezione penale;
- delitti previsti dalla legge 20.6.1952 n. 645;
- delitti previsti dalla legge 22.5. 1978 n.194 (interruzione volontaria della gravidanza);
- reati previsti dal codice della strada.

Terza sezione penale

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitto di tentato omicidio e delitto di lesioni personali gravissime;
- reati in materia di contrabbando doganale;

- i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309;
- reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra III e II sezione penale;
- reati in materia di prostituzione;
- delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17;
- delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n.205;
- reati previsti dalla legge 638/83;
- reati previsti dalla legge 401/89;
- delitti previsti da disposizioni di legge diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti tabelle, puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni;
- delitti previsti dalle disposizioni antimafia e in materia di misure di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423; 31.5 1965 n. 575; 13.9.1982 n. 646; 7.8.1992 n.356);
- delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361-384 c.p.), **ad eccezione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., avente quale parte offesa un magistrato, assegnato, a rotazione tra tutti i giudici monocratici togati;**
- delitto di diffamazione art. 595 cod. pen., comma III limitatamente ai reati commessi a mezzo della stampa.

Quarta sezione penale

- Tutti i procedimenti relativi a contravvenzioni non previsti dal codice penale ovvero i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (osservandosi per la determinazione della pena le disposizioni dell'art.4 c.p.p.), ad eccezione di quelli assegnati ad altra sezione in ragione del titolo del reato;
- delitti contro l'ordine pubblico (artt 414-421 c.p.);
- delitti contro l'ambiente titolo VI bis c.p.
- i procedimenti relativi ai seguenti reati:
 - o delitti di cui all'art. 572 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra IV e II sezione penale;
 - o delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra IV e II sezione penale;
 - o delitti di cui all'art. 612 bis c.p. a rotazione, con il sistema GIADA2, con la seconda;
 - o rapina prevista dall'art.628 c.p., ad eccezione del **50% per il delitto di rapina aggravata che verranno assegnati in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra I e IV sezione penale;**
 - o delitto previsto dall'art. 644 c.p.;
 - o impiego di denaro o beni di provenienza illecita previsto dall'art. 648 ter c.p.;
 - o delitti in materia di armi e munizioni e in materia di produzione ed uso di armi chimiche.

Quinta sezione penale

Riesame ed Appelli delle misure cautelari personali relative agli affari dei Tribunali di Catania, Caltagirone, Ragusa e Siracusa.

Riesame ed Appelli delle misure cautelari reali relative agli affari dei Tribunali di Catania e Caltagirone.

Reclami avverso i provvedimenti giurisdizionali in materia di corrispondenza dei detenuti e internati di cui all'art. 18 ter ord. pen. (Legge 26 luglio 1975 n. 354 ss.mm.ii.).

2 - DISPOSIZIONI COMUNI

A. RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI A ROTAZIONE TRA I GIUDICI MONOCRATICI O I COLLEGI DELLE SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI

Siffatta ripartizione dovrà riguardare i procedimenti

- con almeno dieci imputati dei quali almeno uno sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
- per i delitti di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990;
- *per il delitto di cui agli artt. 368 c.p., avente quale parte offesa un magistrato;*
- *per i delitti di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.;*
- per i delitti di cui agli art. 624 e 625 c.p.;
- per i delitti previsti dall'art. 589 e 589 bis c.p.;
- per i reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p.
- relativi alle impugnazioni avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di Pace;

sono assegnati, con il sistema GIADA, in ragione di un fascicolo a rotazione per ciascuno dei giudici monocratici o dei collegi delle quattro sezioni penali dibattimentali.

B. PROCEDIMENTI CONNESSI E/O CONCORSO DI REATI

Nei casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, alcuni dei quali appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e altri a quella del tribunale in composizione monocratica, l'attribuzione avviene in base al l'art.33 quater c.p.p. , alla sezione che ha competenza tabellare per il reato collegiale.

Negli altri casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, l'attribuzione è fatta in base al reato contestato punibile con pena più grave, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti.

C. AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis.1 c.p. (già art. 7 D.L. n.152/1991)

Ciascuna sezione manterrà la competenza per i reati alla medesima attribuiti anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

D. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il riesame dei provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) è delegato al giudice penale che ha emesso il provvedimento di ammissione o di rigetto al patrocinio a spese dello stato.

Si deve evidenziare:

- che la variazione tabellare oggi proposta è stata oggetto di discussione nel corso delle assemblee tenute per la predisposizione delle tabelle 2026/2029 ed è stata, a norma di circolare, preannunciata al Procuratore Distrettuale della Repubblica, al Coa, al Dirigente Amministrativo, alla Commissione Pari Opportunità ed alla Commissione Flussi Distrettuale;
- che la predetta Commissione Flussi, all'esito di una pluralità di sedute, da ultimo in data 25 febbraio 2025, e dopo avere ottenuto i chiarimenti necessari da questo Presidente, ha espresso preventivamente parere favorevole alla variazione tabellare sopraindicata;
- che nessuna contraria osservazione è stata formulata dal Procuratore Distrettuale della Repubblica, dal C.O.A, dal Dirigente Amministrativo, dalla Commissione Pari Opportunità;
- che sono decorsi i termini di cui all'art. 20 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari ed i magistrati in servizio presso questo Tribunale non hanno presentato osservazioni avverso dette proposte formulate in sede di redazione delle tabelle di organizzazione per il quadriennio 2026 - 2029.

In relazione alla presente variazione, relativa alle competenze tabellari penali delle sezioni dibattimentali, ricorrono le condizioni di cui all'art. 40, comma I, lettera b, della circolare sulla formazione delle tabelle, alla luce della necessità ed urgenza di provvedere, al fine di

- adeguare immediatamente i carichi di lavoro tra le sezioni dibattimentali;
- evitare che i tempi di fissazione, prima citati, si dilatino ancora di più ed aumenti il segnalato divario tra le sezioni;
- ottimizzare il rendimento e le capacità di smaltimento di tutte le sezioni, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

DISPONE

che le competenze tabellari tra le sezioni penali dibattimentali sono modificate come sotto riportato:

Criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni penali e di formazione dei ruoli

REATI

Prima sezione penale

- delitti previsti dagli artt.241-313 c.p. ad eccezione di quelli di competenza della Corte di Assise;
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt.4232-452 c.p.) ;
- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) ;
- delitti previsti dagli artt. 640, 640 bis c.p.;

- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.);
- delitti di cui agli artt. 590 e 590 da bis a sexies c.p. (lesioni personali colpose)
- delitti previsti dagli artt 2621, 2628, 2629, 2637 cod.civ., nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- delitti previsti dagli artt. 216, 223, 234 R.D. 16.03.1942 n.267 in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- reati finanziari previsti dal D.L. 74/2000
- violazione alle norme del codice della navigazione;
- delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 c.p.) limitatamente a quelli da trattare con rito monocratico ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
- ***il 50% dei delitti di estorsione aggravata che verranno assegnati, in ragione di un fascicolo per ciascuna, a I e II sezione penale;***
- ***il 50% per il delitto di rapina aggravata che verranno assegnati in ragione di un fascicolo per ciascuna, a I e IV sezione penale;***
- reati contravvenzionali previsti dal codice penale;
- reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 ter c.p.

Seconda sezione penale

- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt.385-391 c.p.);
- delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni (artt. 392, 393 c.p.);
- delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.);
- delitti contro il matrimonio (artt. 556-563 c.p.);
- delitti contro la morale familiare (artt. 564-565 c.p.);
- delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569 c.p.);
- delitti contro l'assistenza familiare (***artt. 571, 573, 574, 574 bis c.p.***);
- delitti di cui all'art. 572 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt.575-593 c.p.) ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.);
- delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
- delitti di cui all'art. 612 bis c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e IV sezione penale;
- delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quinquies c.p.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis c.p.);

- delitti contro il patrimonio (art. 624-649 c.p.) da trattare con il rito collegiale ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione **e del 50% di quelli per il delitto di estorsione aggravata che verranno assegnati, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra I e II sezione penale;**
- reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra II e III sezione penale;
- delitti previsti dalla legge 20.6.1952 n. 645;
- delitti previsti dalla legge 22.5. 1978 n.194 (interruzione volontaria della gravidanza);
- reati previsti dal codice della strada.

Terza sezione penale

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitto di tentato omicidio e delitto di lesioni personali gravissime;
- reati in materia di contrabbando doganale;
- i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309;
- reati di cui all'art. 648 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra III e II sezione penale;
- reati in materia di prostituzione;
- delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17;
- delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n.205;
- reati previsti dalla legge 638/83;
- reati previsti dalla legge 401/89;
- delitti previsti da disposizioni di legge diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti tabelle, puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni;
- delitti previsti dalle disposizioni antimafia e in materia di misure di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423; 31.5 1965 n. 575; 13.9.1982 n. 646; 7.8.1992 n.356);
- delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361-384 c.p.), **ad eccezione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., avente quale parte offesa un magistrato, assegnato, a rotazione tra tutti i giudici monocratici togati;**
- delitto di diffamazione art. 595 cod. pen., comma III limitatamente ai reati commessi a mezzo della stampa.

Quarta sezione penale

- Tutti i procedimenti relativi a contravvenzioni non previsti dal codice penale ovvero i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (osservandosi per la determinazione della pena le disposizioni dell'art.4 c.p.p.), ad eccezione di quelli assegnati ad altra sezione in ragione del titolo del reato;
- delitti contro l'ordine pubblico (artt 414-421 c.p.);
- delitti contro l'ambiente titolo VI bis c.p.
- i procedimenti relativi ai seguenti reati:

- delitti di cui all'art. 572 c.p. assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra IV e II sezione penale;
- delitti sessuali (da art. 609 bis all'art. 609 decies c.p.) assegnati, con l'applicativo GIADA 2, a rotazione casuale, in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra IV e II sezione penale;
- delitti di cui all'art. 612 bis c.p. a rotazione, con il sistema GIADA2, con la seconda;
- rapina prevista dall'art.628 c.p., ad eccezione del **50% per il delitto di rapina aggravata che verranno assegnati in ragione di un fascicolo per ciascuna, tra I e IV sezione penale;**
- delitto previsto dall'art. 644 c.p.;
- impiego di denaro o beni di provenienza illecita previsto dall'art. 648 ter c.p.;
- delitti in materia di armi e munizioni e in materia di produzione ed uso di armi chimiche.

Quinta sezione penale

Riesame ed Appelli delle misure cautelari personali relative agli affari dei Tribunali di Catania, Caltagirone, Ragusa e Siracusa.

Riesame ed Appelli delle misure cautelari reali relative agli affari dei Tribunali di Catania e Caltagirone.

Reclami avverso i provvedimenti giurisdizionali in materia di corrispondenza dei detenuti e internati di cui all'art. 18 ter ord. pen. (Legge 26 luglio 1975 n. 354 ss.mm.ii.).

2 - DISPOSIZIONI COMUNI

E. RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI A ROTAZIONE TRA I GIUDICI MONOCRATICI O I COLLEGI DELLE SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI

Siffatta ripartizione dovrà riguardare i procedimenti

- con almeno dieci imputati dei quali almeno uno sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
- per i delitti di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990;
- **per il delitto di cui agli artt. 368 c.p., avente quale parte offesa un magistrato;**
- **per i delitti di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.;**
- per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 c.p.;
- per i delitti previsti dall'art. 589 e 589 bis c.p.;
- per i reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p.
- relativi alle impugnazioni avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di Pace;

sono assegnati, con il sistema GIADA, in ragione di un fascicolo a rotazione per ciascuno dei giudici monocratici o dei collegi delle quattro sezioni penali dibattimentali.

F. PROCEDIMENTI CONNESSI E/O CONCORSO DI REATI

Nei casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, alcuni dei quali appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e altri a quella del tribunale in composizione monocratica, l'attribuzione avviene in base all'art.33 quater c.p.p. , alla sezione che ha competenza tabellare per il reato collegiale.

Negli altri casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, l'attribuzione è fatta in base al reato contestato punibile con pena più grave, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti.

G. AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis.1 c.p. (già art. 7 D.L. n.152/1991)

Ciascuna sezione manterrà la competenza per i reati alla medesima attribuiti anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

H. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il riesame dei provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) è delegato al giudice penale che ha emesso il provvedimento di ammissione o di rigetto al patrocinio a spese dello stato.

Tale variazione tabellare è immediatamente esecutiva ricorrendo le condizioni di cui all'art. 40, comma I, lettera b, della circolare sulla formazione delle tabelle, alla luce della necessità ed urgenza di provvedere, al fine di

- adeguare immediatamente i carichi di lavoro tra le sezioni dibattimentali;
- evitare che i tempi di fissazione, prima citati, si dilatino ancora di più ed aumenti il segnalato divario tra le sezioni;
- ottimizzare il rendimento e le capacità di smaltimento di tutte le sezioni, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Dispone che la presente proposta di variazione tabellare venga inserita sull'applicativo Cosmapp, sia comunicata al Consiglio Giudiziario, ai sigg. Presidenti di sezione, ai sigg. Magistrati, al sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla Commissione Flussi, al Dirigente Amministrativo e ai sigg. Responsabili delle cancellerie.

Catania, 3-4-2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dot. Francesco Mannino